CAMERA DEI DEPUTATI N. 2626

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Istituzione di corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria

Presentata il 4 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto la crisi che attanaglia l'Italia negli ultimi tempi ha inciso anche nel campo socio-culturale e tra le prime a risentirne è stata la scuola, che ha visto non solo non risolti ma addirittura aggravati i problemi di sempre.

Con la presente proposta di legge si intende agevolare la posizione di quei 90 mila docenti precari, con contratto a tempo determinato, che rivendicano maggiori certezze e sicurezze di lavoro.

Attualmente, infatti, il cosiddetto « sistema del doppio canale » prevede una graduatoria di merito e una permanente per soli titoli a cui può accedere chi, in possesso dell'abilitazione, abbia prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni nell'ultimo triennio.

Si vuole, dunque, permettere ai docenti precari di accedere alla graduatoria permanente grazie al conseguimento dell'abitazione, così da entrare almeno in uno dei canali di reclutamento in mancanza di veri e propri concorsi per titoli ed esami.

Con l'articolo unico della presente proposta di legge si prevede l'istituzione di corsi, della durata non inferiore ad un anno, al fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ad opera del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (nell'attuale Governo coincidono nella stessa persona).

Ai corsi suddetti sono ammessi i docenti non di ruolo che abbiano prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra il 1990 e il 1996; i corsi comprendono l'approfondimento della di-

dattica nelle discipline comprese nelle classi per cui si concorre, nonché degli aspetti più significativi della funzione docente; a conclusione dei corsi è previsto un esame consistente in due prove, una scritta ed una orale, nella quale si discute anche una tesina relativa alle problematiche oggetto dei corsi stessi.

I corsi, peraltro, non comportano oneri per lo Stato dal momento che i costi saranno interamente coperti dalle entrate di una tassa espressamente imposta a carico dei partecipanti.

Si auspica dunque l'approvazione della presente proposta di legge che consentirebbe agli attuali docenti precari l'immissione nelle graduatorie permanenti di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I corsi di cui al comma 1, che comprendono l'approfondimento della didattica delle discipline relative alle classi di concorso e degli aspetti peculiari della funzione del docente, non possono essere inferiori ad un anno e si concludono con un esame consistente in una prova scritta e in una prova orale, comprensiva della relazione e della discussione di un elaborato attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi.

3. Ai corsi di abilitazione di cui al comma 1 sono ammessi i docenti non di ruolo che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso fra l'anno scolastico 1990-1991 e l'anno scolastico 1995-1996.

4. Entro novanta giorni dalla conclusione delle prove, il Ministro della pubblica istruzione riapre i termini del concorso per soli titoli al fine di consentire ai neoabilitati l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli introiti derivanti dall'istituzione di una apposita tassa sugli esami a carico dei partecipanti ammessi ai corsi speciali di abilitazione di cui al comma 1.

DDL13-2626
Lire 500